

Legge 11 dicembre 1985, n. 765 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 27 dicembre 1985, n. 303). – Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980 (vendita internazionale).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Art. 1. – Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980.

Art. 2. – Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 99 della convenzione stessa.

Art. 3. – La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE RIGUARDANTE I CONTRATTI DI VENDITA INTERNAZIONALE DI MERCI

Traduzione italiana non ufficiale (L. 765/1985)

Gli Stati parte della presente convenzione:

Tenendo presente gli obiettivi generali di cui alle risoluzioni relative alla instaurazione di un nuovo assetto economico internazionale che l'Assemblea generale ha adottato nella sua sesta sessione straordinaria;

Considerando che lo sviluppo del commercio internazionale sulla base dell'uguaglianza e dei vantaggi reciproci è un elemento importante per favorire amichevoli relazioni fra gli Stati;

Stimando che l'adozione di norme uniformi applicabili ai contratti di vendita internazionale di merci e compatibili con i vari sistemi sociali, economici e giuridici, contribuirà ad eliminare gli ostacoli giuridici negli scambi internazionali, favorendo lo sviluppo del commercio internazionale;

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I

Campo di applicazione

Art. 1. – 1. La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita delle merci fra parti

aventi la loro sede di affari in Stati diversi:

a) quando questi Stati sono Stati contraenti; o

b) quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all'applicazione della legge di uno Stato contraente.

2. Non si terrà conto del fatto che le parti hanno la loro sede di affari in Stati diversi quando tale fatto non risulta né dal contratto, né da transazioni precedenti fra le parti, né da informazioni da queste fornite in qualsiasi momento prima della conclusione o al momento della conclusione del contratto.

3. Né la nazionalità delle parti, né il carattere civile o commerciale delle parti o del contratto saranno prese in considerazione per l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 2. – La presente Convenzione non disciplina le vendite:

a) di merci acquistate per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione o al momento della conclusione del contratto, non sapesse e non fosse tenuto a sapere che tali merci erano comprate per tale uso;

b) all'asta;

c) su pignoramento o effettuata in qualsiasi altro modo per ordine del giudice;

d) di valori mobiliari, effetti commerciali e valute;

e) di navi, battelli, aliscafi o aeronavi;

f) di elettricità.

Art. 3. – 1. Sono considerate vendite i contratti di fornitura di merci da fabbricare o produrre, a meno che la parte che ordina queste ultime non debba fornire una parte essenziale del materiale necessario a tale fabbricazione o produzione.

2. La presente Convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante dell'obbligo della parte che fornisce le merci consiste in una fornitura di mano d'opera o altri servizi.

Art. 4. – La presente Convenzione disciplina esclusivamente la formazione del contratto di vendita ed i diritti ed obblighi che tale contratto fa nascere fra il venditore ed il compratore. In particolare, salvo espressa disposizione contraria della presente Convenzione, questa non riguarda;

a) la validità del contratto, di nessuna delle sue clausole, né degli usi;

b) gli effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle merci vendute.

Art. 5. – La presente Convenzione non si applica alla responsabilità del venditore per decesso o per lesioni personali causati a chiunque dalle merci.

Art. 6. – Le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione o, con riserva delle disposizioni dell'art. 12, derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o modificarne gli effetti.

CAPITOLO II

Disposizioni generali

Art. 7. – 1. Ai fini dell'interpretazione della presente Convenzione, sarà tenuto conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuovere l'uniformità della sua applicazione, nonché di assicurare il rispetto della buona fede nel commercio internazionale.

2. Le questioni riguardanti le materie disciplinate dalla presente Convenzione e che non sono da questa espressamente risolte, saranno regolate secondo i principi generali a cui si ispira, o, in mancanza di tali principi, in conformità alla legge applicabile secondo le norme del diritto internazionale privato.

Art. 8. – 1. Ai fini della presente Convenzione, le indicazioni ed altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo l'intenzione di quest'ultima quando l'altra parte era a conoscenza o non poteva ignorare tale intenzione.

2. Se il paragrafo precedente non è applicabile, le indicazioni ed altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo il senso che una persona ragionevole, di medesima qualità dell'altra parte, posta nella medesima situazione, avrebbe loro dato.

3. Al fine di stabilire l'intenzione di una parte o ciò che avrebbe inteso una persona ragionevole, si dovrà tener conto delle circostanze pertinenti, in particolare dei negoziati eventualmente intercorsi fra le parti, delle consuetudini fra di esse stabilitesi, degli usi e di ogni loro successivo comportamento.

Art. 9. – 1. Le parti sono vincolate dagli usi ai quali hanno assentito e dalle abitudini stabilitesi fra di loro.

2. Salvo convenzione contraria delle parti, si ritiene che queste si siano tacitamente riferite nel contratto e per la sua elaborazione a qualsiasi uso di cui erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza e che, nel commercio internazionale, è largamente conosciuto e regolarmente osservato dalle parti in contratti dello stesso genere, nel ramo commerciale considerato.

Art. 10. – Ai fini della presente Convenzione:

a) se una parte ha più di una sede di affari, sarà considerata quella collegata più strettamente con il contratto e la sua esecuzione, tenendo conto delle circostanze note alle parti o da loro prese in considerazione, in un qualsiasi momento prima o al momento della conclusione del contratto;

b) se una parte non ha una sede di affari, si prenderà in considerazione la residenza abituale della parte.

Art. 11. – Il contratto di vendita non deve essere concluso né constatato per iscritto né sottoposto ad alcun'altra condizione formale. Può essere provato con qualsiasi mezzo, ivi compresi i testimoni.

Art. 12. – Qualsiasi disposizione dell'art. 11, dell'art. 29 o della seconda parte della presente Convenzione autorizzante una forma differente da quella scritta, sia per la conclusione o per la modifica o rescissione amichevole di un contratto di vendita, sia per qualsiasi offerta, accettazione o altra manifestazione d'intento, non si applica dal momento che una delle parti ha la sua sede di affari in uno Stato contraente che avrà

effettuato una dichiarazione in conformità all'art. 96 della presente Convenzione. e parti non possono derogare al presente articolo né modificare gli effetti.

Art. 13. – Ai fini della presente Convenzione, il termine “scritto” deve intendersi comprendere anche le comunicazioni indirizzate mediante telegramma o telex.

PARTE II

FORMAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 14. – 1. Una proposta di contratto, rivolta a una o più persone determinate, costituisce un'offerta, qualora sia sufficientemente precisa e ove indichi la volontà del suo autore di essere vincolato in caso di accettazione. Una proposta è sufficientemente precisa quando indica le merci e, espressamente o implicitamente, fissa la quantità e il prezzo o dà indicazioni atte a determinarle.

2. Una proposta rivolta a persone indeterminate è considerata solo come un invito all'offerta, a meno che la persona che ha espresso la proposta non abbia chiaramente indicato il contrario.

Art. 15. – 1. Un'offerta ha effetto quando perviene al destinatario.

2. Un'offerta, anche se irrevocabile, può essere ritirata se la relativa dichiarazione perviene al destinatario prima o contemporaneamente all'offerta.

Art. 16. – 1. Fin tanto che il contratto non è stato concluso, un'offerta può essere ritirata, se la revoca perviene al destinatario prima che questi abbia fatto pervenire un'accettazione.

2. Tuttavia, un'offerta non può essere revocata:

a) se indica, fissando un termine determinato per l'accettazione o in altro modo, che essa è irrevocabile; o

b) se era ragionevole per il destinatario considerare l'offerta come irrevocabile e se egli ha agito di conseguenza.

Art. 17. – Un'offerta, anche se irrevocabile, scade quando il rifiuto della stessa perviene all'autore dell'offerta.

Art. 18. – 1. Una dichiarazione o altro comportamento del destinatario che indicano il consenso ad un'offerta, costituiscono accettazione. Il silenzio o l'inazione, da soli, non possono valere come accettazione.

2. L'accettazione di un'offerta ha effetto nel momento in cui l'espressione del consenso perviene all'autore dell'offerta. L'accettazione non ha effetto se tale indicazione non perviene all'autore dell'offerta nel termine da lui stipulato o, in mancanza di tale stipula, in un termine ragionevole, tenuto conto delle circostanze della transazione e della rapidità dei mezzi di comunicazione utilizzati dall'autore dell'offerta. Un'offerta verbale deve essere accettata immediatamente, a meno che le circostanze non implicino il contrario.

3. Se, tuttavia, in virtù dell'offerta, degli usi o consuetudini che si sono stabiliti fra le parti il destinatario dell'offerta può indicare che acconsente, compiendo un atto attinente, ad esempio, alla spedizione delle merci o al pagamento dei prezzi, senza darne

comunicazione all'autore dell'offerta, l'accettazione avrà effetto nel momento in cui questo atto è compiuto, purché lo sia entro i termini previsti dal precedente paragrafo.

Art. 19. – 1. Una risposta che vuole essere l'accettazione di un'offerta, ma che contiene aggiunte, limitazioni o altre modifiche, è un rifiuto di quest'ultima e costituisce una contro-offerta.

2. Tuttavia, una risposta che vuole essere l'accettazione di un'offerta, ma che contiene elementi complementari o diversi che non alterano sostanzialmente i termini dell'offerta, costituisce un'accettazione, a meno che l'autore dell'offerta, senza ritardi ingiustificati, non ne rilevi verbalmente le differenze e non faccia pervenire un avviso al riguardo. Se non lo fa, i termini del contratto sono quelli dell'offerta, con le modifiche comprese nell'accettazione.

3. Elementi complementari o diversi, relativi in particolare al prezzo, al pagamento, alla qualità e quantità delle merci, al luogo e momento della consegna, ai limiti della responsabilità di una parte riguardo all'altra o al regolamento delle controversie, sono considerate come elementi che alterano in maniera sostanziale i termini dell'offerta.

Art. 20. – 1. Il termine di accettazione fissato dall'autore dell'offerta in un telegramma o lettera inizia a decorrere dal momento in cui il telegramma è consegnato per spedizione o alla data che compare sulla lettera o, in mancanza, a quella che compare sulla busta. Il termine di accettazione che l'autore dell'offerta stabilisce per telefono, per telex, o mediante altri mezzi istantanei di comunicazione, inizia a decorrere dal momento in cui l'offerta perviene al destinatario.

2. I giorni festivi o non-lavorativi che cadono durante il decorso del termine di accettazione vengono calcolati nel computo di detto termine. Se tuttavia la notifica non può essere consegnata all'indirizzo dell'autore dell'offerta l'ultimo giorno della scadenza, essendo questo un giorno festivo o non lavorativo, nella sede di affari dell'autore dell'offerta, il termine sarà prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 21. – 1. Un'accettazione tardiva produce tuttavia i suoi effetti come accettazione, se, immediatamente, l'autore dell'offerta ne informa verbalmente il destinatario o gli invia un avviso in questo senso.

2. Se la lettera o altro scritto, contenente un'accettazione tardiva, rivela che è stata inviata in condizioni tali che, se la sua trasmissione fosse stata regolare, sarebbe pervenuta in tempo all'autore dell'offerta, l'accettazione tardiva produce i suoi effetti come accettazione, a meno che, immediatamente, l'autore dell'offerta non informi verbalmente il destinatario dell'offerta che egli considera che la sua offerta era scaduta o non gli invii un avviso in questo senso.

Art. 22. – L'accettazione può essere revocata se la revoca perviene all'autore dell'offerta prima del momento in cui l'accettazione avrebbe avuto effetto o nello stesso momento.

Art. 23. – Il contratto è concluso nel momento in cui l'accettazione di una offerta prende effetto in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 24. – Ai fini della presente parte della Convenzione, un’offerta, una dichiarazione di accettazione o qualsiasi altra manifestazione d’intento "perviene" al suo destinatario quando gli è rivolta verbalmente o è consegnata mediante qualsiasi altro mezzo al destinatario stesso, presso la sua sede di affari, al suo indirizzo postale, o, se non ha sede di affari o indirizzo postale, presso la sua abituale residenza.

PARTE III

VENDITA DI MERCI

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 25. – Una inosservanza del contratto commessa da una delle parti è essenziale quando causa all’altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che questa era in diritto di attendersi dal contratto, a meno che la parte in difetto non abbia previsto un tale risultato e che una persona ragionevole, di medesima qualità, posta nella medesima situazione, non avrebbe anche essa potuto prevederlo.

Art. 26. – Una dichiarazione di risoluzione del contratto ha effetto solo se è effettuata mediante notifica all’altra parte.

Art. 27. – Salvo contraria disposizione espressa dalla presente parte della Convenzione, se una notifica, domanda o altra comunicazione è effettuata da una parte contraente, in conformità alla presente parte e con mezzi appropriati alle circostanze, un ritardo o un errore nella trasmissione della comunicazione o il fatto che non sia pervenuta a destinazione, non priva tale parte contraente del diritto di avvalersene.

Art. 28. – Se, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, una parte ha il diritto di esigere dall’altra l’esecuzione di un obbligo, il tribunale è tenuto a ordinarne l’esecuzione in natura solo se lo facesse in virtù della propria legislazione per contratti di vendita simili non regolati dalla presente Convenzione.

Art. 29. – 1. Un contratto può essere modificato o rescisso mediante accordo amichevole fra le parti.

2. Un contratto scritto contenente una disposizione che preveda che ogni modifica o rescissione amichevole deve essere fatta per iscritto non può essere modificato o rescisso amichevolmente sotto altra forma. Tuttavia, il comportamento di una delle parti può impedire di invocare tale disposizione se l’altra parte si è basata su tale comportamento.

CAPITOLO II

Obblighi del venditore

Art. 30. – Il venditore s’impegna, alle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione, a consegnare le merci, a trasferirne la proprietà e, ove il caso, a consegnare tutti i relativi documenti.

SEZIONE I

Consegna delle merci e dei documenti

Art. 31. – Se il venditore non è tenuto a consegnare le merci in altro luogo particolare, il suo obbligo di consegna consiste:

- a) quando il contratto di vendita implica un trasporto di merci, nel consegnare le merci al primo trasportatore perché le faccia pervenire all'acquirente;
- b) quando, nei casi non previsti al precedente comma, il contratto verte su un corpo certo o su qualcosa di genere che deve essere prelevato su una massa determinata o che deve essere fabbricata o prodotta e quando, al momento della conclusione del contratto, le parti sapevano che le merci si trovavano o dovevano essere fabbricate o prodotte in un luogo particolare, nel mettere le merci a disposizione dell'acquirente in tale luogo;
- c) negli altri casi, nel mettere le merci a disposizione dell'acquirente nel luogo in cui il venditore aveva la sua sede di affari al momento della conclusione del contratto.

Art. 32. – 1. Se, in conformità al contratto o alla presente Convenzione, il venditore consegna le merci ad un trasportatore e se le merci non sono chiaramente identificate ai fini del contratto, mediante apposizione di un segno distintivo su di esse, mediante documenti di trasporto o mediante qualsiasi altro mezzo, il venditore deve dare all'acquirente un avviso di spedizione che indichi in maniera specifica le merci.

2. Se il venditore deve prendere disposizioni per il trasporto delle merci, egli deve concludere i contratti necessari affinché il trasporto sia effettuato fino al luogo previsto, mediante mezzi di trasporto adeguati alle circostanze e secondo le condizioni usuali per tale trasporto.

3. Se il venditore non è obbligato a sottoscrivere un'assicurazione di trasporto, deve fornire all'acquirente, su sua domanda, tutte le informazioni di cui dispone, necessarie alla conclusione di detta assicurazione.

Art. 33. – Il venditore dovrà consegnare le merci:

- a) se una data è fissata per contratto o determinabile con riferimento al contratto, in tale data;
- b) se un periodo di tempo è fissato per contratto o è determinabile, con riferimento ad esso, in un qualsiasi momento durante detto periodo, a meno che non risulti dalle circostanze che spetta all'acquirente scegliere una data; o
- c) in tutti gli altri casi, in un termine ragionevole a partire dalla conclusione del contratto.

Art. 34. – Se il venditore è tenuto a consegnare i documenti relativi alle merci, deve adempiere a tale obbligo nel momento, luogo e forma previsti dal contratto. In caso di consegna anticipata, il venditore conserva, fino al momento previsto per la consegna, il diritto di porre riparo ad un'eventuale non-conformità dei documenti, purché l'esercizio di tale diritto non procuri all'acquirente né inconvenienti, né spese irragionevoli. Tuttavia, l'acquirente mantiene il diritto a chiedere il risarcimento dei danni-interessi in conformità alla presente Convenzione.

SEZIONE II

Conformità delle merci e diritti o pretese di terzi

Art. 35. – 1. Il venditore deve consegnare merci la cui quantità, qualità e genere corrispondono a quelli previsti dal contratto, e il cui imballaggio e confezione corrispondono a quelli previsti dal contratto.

2. A meno che le parti non convengano altrimenti, le merci sono conformi al contratto solo se:

- a) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere;
 - b) sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle circostanze che l'acquirente non si è affidato alla competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole da parte sua farlo;
 - c) possiedono le qualità di una merce che il venditore ha presentato all'acquirente come campione o modello;
 - d) sono imballate o confezionate secondo i criteri usuali per le merci dello stesso tipo, oppure, in difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a conservarle e proteggerle.
3. Il venditore non è responsabile, per quanto concerne i sottoparagrafi da a) a d) del paragrafo precedente, di un difetto di conformità che il compratore conosceva o non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto.

Art. 36. – 1. Il venditore è responsabile, secondo il contratto e la presente Convenzione, di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento del trasferimento dei rischi al compratore, anche se il difetto appare solo successivamente.

2. Il venditore è anche responsabile di qualsiasi difetto di conformità che si verifichi dopo il momento indicato al precedente paragrafo e che sia imputabile all'inesecuzione di uno qualsiasi dei suoi obblighi, compreso il venir meno ad una garanzia che, per un certo periodo, le merci si manterranno adeguate al loro uso normale o ad un uso speciale o conserveranno le qualità e le caratteristiche specificate.

Art. 37. – In caso di consegna anticipata, il venditore ha diritto, fino alla data prevista per la consegna, sia di consegnare una parte o una quantità mancante, o merci nuove in sostituzione delle merci non conformi al contratto, sia di porre riparo ad ogni difetto di conformità delle merci, purché l'esercizio di tale diritto non causi all'acquirente né convenienti, né spese irragionevoli. L'acquirente tuttavia conserva il diritto di chiedere danni-interesse in conformità alla presente Convenzione.

Art. 38. – 1. L'acquirente deve esaminare le merci o farle esaminare nel termine più breve possibile, considerate le circostanze.

2. Se il contratto implica un trasporto merci, l'esame può essere differito fino al loro arrivo a destinazione.

3. Le merci sono dirottate o rispediti dall'acquirente senza che questi abbia avuto ragionevolmente la possibilità di esaminarle e se, al momento della conclusione del contratto, il venditore conosceva o avrebbe dovuto conoscere la possibilità di tale dirottamento o di tale spedizione, l'esame può essere differito fino all'arrivo delle merci alla loro nuova destinazione.

Art. 39. – 1. L'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al venditore, precisando la natura di tale difetto, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui l'ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo.

2. In tutti i casi l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al più tardi entro un termine di due anni, a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale.

Art. 40. – Il venditore non può avvalersi delle disposizioni degli articoli 38 e 39 se il difetto di conformità riguarda fatti di cui era a conoscenza o non poteva ignorare e che non ha denunciato all'acquirente.

Art. 41. – Il venditore deve consegnare le merci libere da ogni diritto o pretesa di terzi, a meno che l'acquirente non accetti di prenderle in consegna a tali condizioni. Tuttavia, se tale diritto o pretesa sono fondati sulla proprietà industriale o altra proprietà intellettuale, l'obbligo del venditore è regolato dall'art. 42.

Art. 42. – 1. Il venditore deve consegnare le merci libere da ogni diritto o pretesa di terzi, fondati sulla proprietà industriale o altra proprietà intellettuale, di cui era a conoscenza o che non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto, a condizione che tale diritto o pretesa siano fondati sulla proprietà industriale o altra proprietà intellettuale:

- a) in virtù della legge dello Stato nel quale le merci devono essere rivendute o utilizzate, se le parti hanno considerato al momento della conclusione del contratto che le merci sarebbero state rivendute o utilizzate in questo Stato; o
- b) in ogni altro caso, in virtù della legge dello Stato nel quale l'acquirente ha la sua sede di affari.

2. Nei casi seguenti, il venditore non è tenuto all'obbligo previsto al paragrafo precedente:

- a) se, al momento della conclusione del contratto, l'acquirente era a conoscenza o non poteva ignorare l'esistenza del diritto o della pretesa; o
- b) il diritto o la pretesa risultano dal fatto che il venditore si sia adeguato alle tecniche, disegni, formule o altre specificazioni analoghe fornite dall'acquirente.

Art. 43. – 1. L'acquirente perde il diritto ad avvalersi delle disposizioni degli articoli 41 e 42 se non denuncia al venditore il diritto o la pretesa dei terzi, precisando la natura di tale diritto o di questa pretesa, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui ne è venuto o avrebbe dovuto venirne a conoscenza.

2. Il venditore non può avvalersi delle disposizioni del precedente paragrafo se era a conoscenza del diritto o della pretesa di terzi e della loro natura.

Art. 44. – Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 dell'art. 39 e del paragrafo 1 dell'art. 43, l'acquirente può ridurre il prezzo in conformità all'art. 50 o richiedere danni-interessi, tranne che per guadagni mancati, se ha una scusa ragionevole per non avere effettuato la denuncia richiesta.

SEZIONE III

Mezzi di cui dispone l'acquirente in caso di inosservanza
del contratto da parte del venditore

Art. 45. – 1. Se il venditore non ha eseguito uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto di vendita o dalla presente Convenzione, l'acquirente può:

a) esercitare i diritti previsti agli articoli da 46 a 52;

b) richiedere i danni-interessi previsti agli articoli da 74 a 77.

2. L'acquirente non perde il diritto a richiedere danni-interessi qualora eserciti il suo diritto di ricorrere ad un altro mezzo.

3. Nessun termine di grazia può essere concesso al venditore da un giudice o da un arbitro qualora l'acquirente si avvalga di uno dei mezzi di cui dispone in caso di inosservanza del contratto.

Art. 46. – 1. L'acquirente può esigere dal venditore l'adempimento dei suoi obblighi, a meno che non si sia avvalso di un mezzo incompatibile con tale esigenza.

2. Se le merci non sono conformi al contratto, l'acquirente non può esigere dal venditore la consegna di altre merci in sostituzione a meno che il difetto di conformità costituisca un'inosservanza essenziale del contratto e che tale consegna sia richiesta al momento della denuncia del difetto di conformità, effettuata ai sensi dell'art. 39 o entro un termine ragionevole a decorrere da tale denuncia.

3. Se le merci non sono conformi al contratto, l'acquirente può esigere che il venditore ponga riparo al difetto di conformità, a meno che ciò non sia irragionevole, tenuto conto di tutte le circostanze. La riparazione deve essere chiesta al momento della denuncia del difetto di conformità, effettuata ai sensi dell'art. 39 o entro un termine ragionevole a decorrere da detta denuncia.

Art. 47. – 1. L'acquirente può fissare al venditore un termine supplementare di durata ragionevole per l'adempimento dei suoi obblighi.

2. A meno che non abbia ricevuto dal venditore una notifica che lo informi che quest'ultimo non adempirà i suoi obblighi nei termini così stabiliti, l'acquirente non può, prima dello scadere di tale termine, avvalersi di nessuno dei mezzi di cui dispone in caso di inosservanza del contratto. Tuttavia, l'acquirente non perde, per questo, il diritto di richiedere danni-interessi per ritardi nell'esecuzione.

Art. 48. – 1. Fatto salvo l'art. 49, il venditore può, anche dopo la data della consegna, porre riparo, a sue spese, a qualsiasi mancanza ai suoi obblighi, a condizione che ciò non comporti un ritardo irragionevole e non causi all'acquirente né inconvenienti irragionevoli, né incertezze per quanto riguarda il rimborso, da parte del venditore, delle spese sostenute dall'acquirente. Tuttavia, l'acquirente mantiene il diritto di richiedere danni-interessi in conformità alla presente Convenzione.

2. Se il venditore chiede all'acquirente di comunicargli se accetta l'adempimento e se l'acquirente non gli risponde entro un termine ragionevole, il venditore può adempiere ai suoi obblighi entro il termine da lui indicato nella domanda. L'acquirente non può, prima della scadenza di tale termine, avvalersi di un mezzo incompatibile con l'adempimento da parte del venditore dei suoi obblighi.

3. Quando il venditore notifica all'acquirente la sua intenzione di adempiere i suoi obblighi entro un termine fissato, si presume che chieda all'acquirente di fargli conoscere la sua decisione in conformità al precedente paragrafo.

4. Una domanda o notifica effettuata dal venditore in virtù dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo ha effetto solo se è ricevuta dall'acquirente.

Art. 49. – 1. L'acquirente può dichiarare il contratto rescisso:

a) se l'inadempimento da parte del venditore di uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce un'inosservanza essenziale del contratto; o

b) in caso di mancata consegna, se il venditore non consegna le merci nel termine supplementare fissato dall'acquirente, in conformità al paragrafo 1 dell'art. 47 o se dichiara che non le consegnerà entro il termine così fissato.

2. Tuttavia, quando il venditore ha consegnato le merci, l'acquirente scade dal diritto di dichiarare risolto il contratto se non lo ha fatto:

a) in caso di consegna tardiva, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui è venuto a conoscenza che la consegna era stata effettuata;

b) in caso di inosservanza diversa dalla consegna tardiva, entro una scadenza ragionevole;

i) a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza di tale inosservanza;

ii) dopo la scadenza di ogni termine supplementare fissato dall'acquirente, in conformità al paragrafo 1 dell'art. 47 o dopo che il venditore ha dichiarato che non adempirà ai suoi obblighi entro tale termine supplementare; o

iii) dopo la scadenza di ogni termine supplementare indicato dal venditore in conformità al paragrafo 2 dell'art. 48 o dopo che l'acquirente abbia dichiarato che non accetterà l'adempimento degli obblighi.

Art. 50. – In caso di difetto di conformità delle merci al contratto, sia che il prezzo sia stato pagato o no, l'acquirente può ridurre il prezzo proporzionalmente alla differenza fra il valore che le merci effettivamente consegnate avevano al momento della consegna, ed il valore che merci conformi avrebbero avuto in tale momento. Tuttavia, se il venditore pone riparo a qualsiasi mancanza ai suoi obblighi, in conformità dell'art. 37 o dell'art. 48, o se l'acquirente rifiuta di accettare l'adempimento degli obblighi da parte del venditore in conformità a detti articoli, l'acquirente non può ridurre il prezzo.

Art. 51. – 1. Se il venditore consegna solamente una parte delle merci, o se solamente una parte delle merci consegnate è conforme al contratto, saranno applicati gli articoli da 46 a 50, per quanto riguarda la parte mancante o non conforme.

2. L'acquirente può dichiarare il contratto totalmente rescisso solo se l'inesecuzione parziale o il difetto di conformità costituiscono un'inosservanza essenziale del contratto.

Art. 52. – 1. Se il venditore consegna le merci prima della data stabilita, l'acquirente ha facoltà di prenderle in consegna o di rifiutare tale consegna.

2. Se il venditore consegna una quantità superiore a quella prevista dal contratto, l'acquirente può accettare o rifiutare di prendere in consegna la quantità eccedente. Se l'acquirente accetta di prenderla in consegna tutta o in parte, deve pagarla secondo la tariffa del contratto.

CAPITOLO III Obblighi dell'acquirente

Art. 53. – L’acquirente si assume l’obbligo, alle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione, a pagare il prezzo ed a prendere in consegna le merci.

SEZIONE I

Pagamento del prezzo

Art. 54. – L’obbligo che ha il compratore di pagare il prezzo comprende di adottare i provvedimenti e adempiere alle formalità destinate a permettere il pagamento del prezzo previsto dal contratto o dalle leggi e regolamenti.

Art. 55. – Se la vendita è validamente conclusa senza che il prezzo delle merci vendute sia stato espressamente o implicitamente fissato nel contratto, o da una disposizione che permetta di determinarlo, si reputa che le parti si siano, salvo disposizioni contrarie, tacitamente riferite al prezzo solitamente praticato al momento della conclusione del contratto, nel ramo commerciale considerato, per le stesse merci vendute in circostanze analoghe.

Art. 56. – Qualora il prezzo sia fissato in base al peso delle merci, sarà il peso netto che in caso di dubbio determinerà tale prezzo.

Art. 57. – 1. Se l’acquirente non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, dovrà pagare il venditore:

- a) presso la sede di affari di quest’ultimo; o
- b) se il pagamento deve essere fatto al momento della consegna delle merci o dei documenti, nel luogo di tale consegna.

2. Il venditore dovrà sostenere l’aumento delle spese accessorie al pagamento dovute al cambiamento della sua sede di affari dopo la conclusione del contratto.

Art. 58. – 1. Se l’acquirente non è tenuto a pagare il prezzo in altro momento determinato, egli deve pagarlo quando, in conformità al contratto ed alla presente Convenzione, il venditore mette a sua disposizione sia le merci sia i documenti rappresentativi delle merci. Il venditore può porre il pagamento come condizione della consegna delle merci e dei documenti.

2. Se il contratto implica un trasporto delle merci, il venditore può effettuare la spedizione, purché queste o i documenti rappresentativi non siano consegnati all’acquirente che dopo pagamento del prezzo.

3. L’acquirente non è tenuto a pagare il prezzo prima di aver avuto la possibilità di esaminare le merci, a meno che le modalità di consegna o di pagamento convenute dalle parti non gliene offrano la possibilità.

Art. 59. – L’acquirente dovrà pagare il prezzo alla data fissata dal contratto o risultante dal contratto e dalla presente Convenzione, senza che vi sia necessità di alcuna richiesta o altra formalità da parte del venditore.

SEZIONE II

Presa in consegna

Art. 60. – L’obbligo dell’acquirente di ricevere la consegna consiste:

- a) nel compiere qualsiasi atto che ci si possa da lui ragionevolmente attendere per permettere al venditore, di effettuare la consegna; e
- b) nel ritirare le merci.

SEZIONE III

Mezzi di cui dispone il venditore in caso di inadempienza del contratto da parte dell'acquirente

Art. 61. – 1. Se l'acquirente non ha adempiuto ad uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto di vendita o dalla presente Convenzione, il venditore può:

- a) esercitare i diritti previsti agli articoli da 62 a 65;
- b) richiedere i danni-interessi previsti agli articoli da 74 a 77.

2. Il venditore non perde il diritto a richiedere danni-interessi qualora eserciti il suo diritto a ricorrere ad un altro mezzo.

3. Nessun termine di grazia può essere concesso all'acquirente da un giudice o arbitro qualora il venditore si avvalga di uno dei mezzi di cui dispone, in caso di inadempienza del contratto.

Art. 62. – Il venditore può esigere dall'acquirente il pagamento del prezzo, la presa in consegna delle merci o l'adempimento degli altri obblighi dell'acquirente, a meno che non si sia avvalso di un mezzo incompatibile con dette esigenze.

Art. 63. – 1. Il venditore può fissare all'acquirente un termine supplementare di durata ragionevole per l'adempimento dei suoi obblighi.

2. A meno che non abbia ricevuto dall'acquirente una notifica che lo informi che questi non adempirà ai suoi obblighi nel termine così fissato, il venditore non può, prima dello scadere di detto termine, avvalersi di alcun mezzo di cui dispone in caso di inosservanza del contratto. Tuttavia il venditore non perde, per questo, il diritto di richiedere danni-interessi per ritardo nell'esecuzione.

Art. 64. – 1. Il venditore può dichiarare rescisso il contratto:

a) se l'inadempimento da parte dell'acquirente di uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce un'inosservanza essenziale del contratto; o

b) se l'acquirente non adempie al suo obbligo di pagare il prezzo o non prende in consegna le merci nel termine supplementare fissato dal venditore in conformità al paragrafo 1 dell'art. 63 o se dichiara che non lo farà nel termine fissato.

2. Tuttavia, quando l'acquirente ha pagato il prezzo, il venditore decade dal diritto di dichiarare rescisso il contratto se non lo ha fatto:

a) in caso di inadempienza tardiva da parte dell'acquirente, prima di essere venuto a conoscenza che l'adempimento era avvenuto; o

b) in caso di inosservanza da parte dell'acquirente che non sia adempimento tardivo, entro un termine ragionevole:

i) a partire dal momento nel quale il venditore è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale inadempienza; o

ii) allo spirare di ogni termine supplementare concesso dal venditore in conformità al paragrafo 1 dell'art. 63 o dopo che l'acquirente abbia dichiarato che non adempirà ai suoi obblighi in questo termine supplementare.

Art. 65. – 1. Se il contratto prevede che l'acquirente debba specificare la forma, la misura o altre caratteristiche delle merci e se l'acquirente non effettua tale specificazione alla data convenuta entro un termine ragionevole a partire dal ricevimento di una domanda del venditore, questi può, senza pregiudizio di tutti gli altri diritti di sua prerogativa, effettuare egli stesso tale specificazione, secondo le necessità dell'acquirente di cui può essere a conoscenza.

2. Se il venditore effettua egli stesso la specificazione, deve farne conoscere le modalità all'acquirente prefissandogli un termine ragionevole per una specificazione diversa. Se, dopo ricezione della comunicazione del venditore, il compratore non utilizza tale possibilità nel termine così prefissato, la specificazione effettuata dal venditore è definitiva.

CAPITOLO IV Trasferimento dei rischi

Art. 66. – La perdita o il deterioramento delle merci avvenuti dopo il trasferimento dei rischi all'acquirente non libera quest'ultimo dall'obbligo di pagare il prezzo, a meno che tali avvenimenti non dipendano da fatto del venditore.

Art. 67. – 1. Quando il contratto di vendita implica un trasporto di merci e il venditore non è tenuto a consegnarle in un luogo determinato, i rischi saranno trasferiti all'acquirente a partire dalla consegna delle merci al primo trasportatore per l'invio all'acquirente, in conformità al contratto di vendita. Quando il venditore è tenuto a consegnare le merci al trasportatore in luogo determinato, i rischi non saranno trasferiti all'acquirente fino al momento in cui le merci non saranno state consegnate al trasportatore in detto luogo. Il fatto che il venditore sia autorizzato a conservare i documenti rappresentativi delle merci non pregiudica il trasferimento dei rischi.

2. Tuttavia i rischi non saranno trasferiti all'acquirente fino al momento in cui le merci non saranno state chiaramente identificate ai fini del contratto, o mediante l'apposizione di un segno di riconoscimento sulla merce, o mediante documenti di trasporto, o avviso dato all'acquirente, o mediante qualsiasi altro mezzo.

Art. 68. – Per quanto riguarda le merci vendute durante il trasporto, i rischi sono trasferiti all'acquirente a partire dal momento in cui il contratto è concluso. Tuttavia, se le circostanze lo implicano, i rischi sono a carico dell'acquirente a partire dal momento in cui le merci sono state consegnate al trasportatore che ha rilasciato i documenti certificanti il contratto di trasporto. Se, tuttavia, al momento della conclusione del contratto di vendita, il venditore era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che le merci erano perdute o erano state deteriorate e non ne aveva informato l'acquirente, la perdita o deterioramento è a carico del venditore.

Art. 69. – 1. Nei casi non previsti dagli articoli 67 e 68, i rischi sono trasferiti all'acquirente quando ritira le merci o, se non lo fa in tempo debito, a partire dal momento in cui le merci sono messe a sua disposizione e in cui commette un'adempimento al contratto non prendendole in consegna.

2. Tuttavia, se l'acquirente è tenuto a prendere in consegna le merci in un luogo che non sia la sede di affari del venditore, i rischi sono trasferiti nel momento in cui la consegna deve aver luogo, e perché l'acquirente sappia che le merci sono messe a sua disposizione in detto luogo.

3. Se la vendita concerne merci non ancora individuate, le merci sono considerate essere state messe a disposizione dell'acquirente solo quando sono chiaramente identificate ai fini del contratto.

Art. 70. – Se il venditore ha commesso un'adempienza essenziale al contratto, le disposizioni degli articoli 67, 68 e 69 non portano pregiudizio ai mezzi di cui l'acquirente dispone in ragione di detta inadempienza.

CAPITOLO V

Disposizioni comuni agli obblighi del venditore e del compratore

SEZIONE I

Inadempienza anticipata e contratti a consegne successive

Art. 71. – 1. Una parte può differire l'adempimento dei suoi obblighi ove sia manifesto, dopo la conclusione del contratto, che l'altra parte non adempirà ad una parte essenziale dei suoi obblighi a causa:

a) di una grave insufficienza della capacità di adempimento di detta parte o della sua solvibilità; o

b) del modo con cui si prepara a dare esecuzione o esegue il contratto.

2. Se il venditore ha già spedito le merci quando si manifestano le ragioni previste al paragrafo precedente, può opporsi a che le merci siano consegnate all'acquirente, anche se questi è in possesso di un documento che gli dà diritto ad ottenerle. Il presente paragrafo riguarda solo i diritti rispettivi del venditore e dell'acquirente sulle merci.

3. La parte che differisce l'esecuzione, prima o dopo la spedizione delle merci, deve immediatamente inviare una notifica in tal senso all'altra parte, e deve procedere all'esecuzione se l'altra parte dà assicurazioni sufficienti per un buon adempimento dei suoi obblighi.

Art. 72. – 1. Se, prima, della data di esecuzione del contratto è manifesto che una parte commetterà un'inadempienza essenziale del contratto, l'altra parte lo può dichiarare rescisso.

2. La parte che ha intenzione di dichiarare rescisso il contratto, se dispone del tempo necessario, lo deve notificare all'altra parte, a condizioni ragionevoli per permettere di fornire assicurazioni sufficienti per un buon adempimento dei suoi obblighi.

3. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano se l'altra parte ha dichiarato che non adempirà ai suoi obblighi.

Art. 73. – 1. Nei contratti a consegne successive, se l'inadempienza di una delle parti di un obbligo relativo ad una consegna costituisce un'adempienza essenziale del contratto per quanto riguarda detta consegna, l'altra parte può dichiarare il contratto rescisso per detta consegna.

2. Se l'inadempienza di una delle parti di un obbligo relativo ad una consegna può fondatamente indurre l'altra parte a ritenere che vi sarà inadempienza essenziale del contratto per quanto riguarda gli obblighi futuri, essa potrà dichiarare il contratto rescisso per il futuro, purché lo faccia entro un termine ragionevole.

3. L'acquirente che dichiara il contratto rescisso per una consegna può, nello stesso tempo, dichiararlo rescisso per le consegne già ricevute o quelle future se, a causa della loro interdipendenza, tali consegne non possono essere utilizzate ai fini previsti dalle parti al momento della conclusione del contratto.

SEZIONE II

Danni-interessi

Art. 74. – I danni-interessi per un'inadempienza al contratto commessa da una parte sono uguali alla perdita subita ed al guadagno mancato dell'altra parte a seguito dell'inadempienza. Tali danni-interessi non possono essere superiori alla perdita subita ed al guadagno mancato che la parte in difetto aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti di cui era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, come possibili conseguenze dell'inadempienza del contratto.

Art. 75. – In caso di risoluzione del contratto e se, in maniera ragionevole e entro un termine ragionevole dopo la sua risoluzione, l'acquirente ha proceduto ad un acquisto di sostituzione o il venditore ad una vendita di compensazione, la parte che richiede danni-interessi può ottenere la differenza fra il prezzo del contratto il prezzo dell'acquisto di sostituzione o della vendita di compensazione, nonché ogni altro danno-interesse che può essere dovuto in virtù dell'art. 74.

Art. 76. – 1. In caso di risoluzione del contratto e se le merci hanno un prezzo corrente, la parte che richiede danni-interessi può ottenere, se non ha effettuato un acquisto di sostituzione, o una vendita di compensazione ai sensi dell'art. 75, la differenza fra il prezzo fissato nel contratto e il prezzo corrente al momento della risoluzione del contratto, nonché ogni altro danno o interesse che può essere dovuto ai sensi dell'art. 74. Tuttavia, se la parte che richiede danni-interessi ha dichiarato il contratto rescisso dopo aver preso possesso delle merci, sarà applicato il prezzo corrente al momento della presa in consegna e non il prezzo corrente al momento della rescissione.

2. Ai fini del paragrafo precedente, il prezzo corrente è quello del luogo ove la consegna delle merci avrebbe dovuto essere effettuata, o, in mancanza di prezzo corrente in quel luogo, il prezzo corrente praticato in altro luogo che sembra ragionevole scegliere come luogo di riferimento, tenendo conto delle differenze nelle spese di trasporto delle merci.

Art. 77. – La parte che invoca l'inadempienza del contratto deve prendere misure ragionevoli, considerate le circostanze, al fine di limitare la perdita, ivi compreso il mancato guadagno, dovuto all'inadempienza. Se tralascia di farlo, la parte in difetto può chiedere una riduzione dei danni-interessi pari all'ammontare della perdita che avrebbe dovuto essere evitata.

SEZIONE III

Interessi

Art. 78. – Se una parte non paga il prezzo o ogni altra somma dovuta, l'altra parte ha diritto a interessi su detta somma senza pregiudicare i danni-interessi che potrebbe richiedere in virtù dell'art. 74.

SEZIONE IV

Esonero

Art. 79. – 1. Una parte non è responsabile dell'inadempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi se prova che tale inadempimento è dovuta ad un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non ci si poteva ragionevolmente attendere che essa lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, che lo prevedesse o lo superasse, o che ne prevedesse o ne superasse le conseguenze.

2. Se l'inadempimento di una delle parti è dovuto all'inadempimento di un terzo che ha incaricato di eseguire tutto o parte del contratto, tale parte è esonerata dalla sua responsabilità solo se:

- a) la parte ne sia esonerata in virtù delle disposizioni del paragrafo precedente; e
- b) la terza parte ne sarebbe anch'essa esonerata qualora le disposizioni di tale paragrafo le venissero applicate.

3. L'esonero previsto dal presente articolo produce effetto per tutta la durata dell'impedimento.

4. La parte che non dà esecuzione al contratto, deve avvisare l'altra parte dell'impedimento e delle sue conseguenze sulla sua capacità di esecuzione. Se l'avviso non giunge a destinazione in un termine ragionevole a partire dal momento in cui la parte che non ha dato esecuzione era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'impedimento, quest'ultima è tenuta a dare danni-interessi a causa della mancata ricezione.

5. Le disposizioni del presente articolo non vietano ad una parte di esercitare tutti i suoi diritti, oltre quelli di ottenere danni-interessi in virtù della presente convenzione.

Art. 80. – Una parte non può avvalersi di un'adempienza dell'altra parte nella misura in cui tale inadempimento è dovuto ad un atto o omissione da parte sua.

SEZIONE V

Effetti della rescissione del contratto

Art. 81. – 1. La rescissione del contratto libera ambedue le parti dai loro obblighi, salvo i danni-interessi eventualmente dovuti. La rescissione non ha effetto sulle clausole del contratto relative al regolamento delle controversie o ai diritti ed obblighi delle parti in caso di risoluzione.

2. La parte che ha dato esecuzione totalmente o parzialmente al contratto può richiedere restituzione all'altra parte di ciò che ha fornito o pagato in esecuzione del contratto. Se le due parti sono tenute ad effettuare restituzioni, lo devono fare contemporaneamente.

Art. 82. – 1. L'acquirente perde il diritto di dichiarare il contratto rescisso o di esigere dal venditore la consegna di merci sostitutive se gli è impossibile restituire le merci in uno stato pressoché identico a quello nel quale le ha ricevute.

2. Il paragrafo precedente non si applica:

- a) se l'impossibilità di restituire le merci o di restituirle in uno stato pressoché identico a quello nel quale l'acquirente le ha ricevute non è dovuto ad un atto od omissione da parte sua;
- b) se le merci sono perdute o deteriorate, completamente o in parte, in conseguenza dell'esame prescritto all'art. 36; o
- c) se l'acquirente, prima del momento nel quale ha constatato o avrebbe dovuto constatare il difetto di conformità, ha venduto tutte o parte delle merci nel quadro di un'operazione commerciale normale o ha consumato o trasformato tutte o parte delle merci in conformità all'uso normale.

Art. 83. – L'acquirente che ha perso il diritto di dichiarare il contratto risolto o di esigere dal venditore la consegna di merci sostitutive in virtù dell'art. 82 conserva il diritto ad avvalersi di ogni altro mezzo derivante dal contratto e dalla presente Convenzione.

Art. 84. – 1. Se il venditore è tenuto a restituire il prezzo, deve anche pagare gli interessi sull'ammontare di detto prezzo a partire dal giorno del pagamento.

2. L'acquirente deve al venditore l'equivalente di qualsiasi profitto abbia tratto dalle merci o da una parte di esse:

- a) quando deve restituirle tutte o in parte; o
- b) quando è nell'impossibilità di restituirle tutte o parte delle merci o di restituirle tutte o in parte in uno stato pressoché identico a quello in cui le ha ricevute, e tuttavia ha dichiarato il contratto rescisso o ha preteso dal venditore la consegna di merci sostitutive.

SEZIONE VI

Conservazione delle merci

Art. 85. – Allorché l'acquirente tarda a prendere consegna delle merci o non ne paga il prezzo, mentre il pagamento del prezzo e la consegna devono essere effettuate contemporaneamente, il venditore, se ha le merci in suo possesso, o sotto il suo controllo, deve prendere le misure ragionevoli, tenuto conto delle circostanze, per assicurarne la conservazione. Sarà autorizzato a trattenerle sino a quando abbia ottenuto dall'acquirente il rimborso delle spese ragionevolmente sostenute.

Art. 86. – 1. Se l'acquirente ha ricevuto le merci ed intende esercitare il diritto di rifiutarle in virtù del contratto o della presente Convenzione, deve prendere le misure ragionevoli, tenuto conto delle circostanze, per assicurarne la conservazione. È autorizzato a trattenerle fino a quando abbia ottenuto dal venditore il rimborso delle spese ragionevolmente sostenute.

2. Se le merci inviate all'acquirente sono state messe a sua disposizione nel loro luogo di destinazione e se l'acquirente esercita il diritto di rifiutarle, deve prenderne possesso per conto del venditore purché possa farlo senza pagamento del prezzo e senza inconvenienti o spese irragionevoli. Tale disposizione non si applica se il venditore è presente sul luogo di destinazione o se vi è in questo luogo una persona qualificata per prendere a carico le merci per suo conto. I diritti ed obblighi dell'acquirente che prende possesso delle merci in virtù del presente paragrafo sono regolati dal paragrafo precedente.

Art. 87. – La parte che è tenuta a prendere misure per assicurare la conservazione delle merci può depositarle nei magazzini di un terzo a spese dell'altra parte, a condizione che le spese che ne risultano non siano irragionevoli.

Art. 88. – 1. La parte che deve assicurare la conservazione delle merci in conformità agli articoli 85 e 86 può venderle con ogni mezzo appropriato se l'altra parte ha eccessivamente ritardato nel prendere possesso delle merci o a riprenderle o a pagarne il prezzo o le spese di conservazione, con riserva di notificarle a detta altra parte, a condizioni ragionevoli, la sua intenzione di vendere.

2. Allorché le merci sono soggette a rapido deterioramento o la loro conservazione comporta spese eccessive, la parte che è tenuta ad assicurare la conservazione delle merci conformemente agli articoli 85 e 86 deve con ragionevolezza impegnarsi a venderle. Per quanto possibile, deve notificare all'altra parte la sua intenzione di vendere.

3. La parte che vende le merci ha diritto di trattenere sul prodotto della vendita un importo uguale alle spese ragionevoli di conservazione e di vendita delle merci. Detta parte dovrà corrispondere all'altra la cifra eccedente.

PARTE IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 89. – Il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Art. 90. – La presente Convenzione non prevale su un accordo internazionale già concluso o da concludere che contiene disposizioni concernenti le materie regolate dalla presente Convenzione, a condizione che le parti del contratto abbiano la loro sede di affari in Stati parti a tale accordo.

Art. 91. – 1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma nel corso della seduta di chiusura della Conferenza delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci e resterà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, a New York, fino al 30 settembre 1981.

2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.

3. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati che non sono firmatari, a partire dalla data in cui sarà aperta alla firma.

4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 92. – 1. Qualsiasi Stato contraente potrà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che non sarà vincolato dalla seconda parte della presente Convenzione o che non sarà vincolato dalla terza parte della presente Convenzione.

2. Uno Stato contraente che fa, in virtù del paragrafo precedente, una dichiarazione riguardo alla seconda o alla terza parte della presente Convenzione, non sarà

considerato come uno Stato contraente, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo primo della Convenzione, per le materie regolate dalla parte della Convenzione alla quale tale dichiarazione si applica.

Art. 93. – 1. Qualsiasi Stato contraente che comprende due o più unità territoriali nelle quali, secondo la sua costituzione, sistemi di diritto diversi si applicano nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione potrà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o della adesione, dichiarare che la presente Convenzione verrà applicata a tutte le sue unità territoriali o solo a una o più di esse e potrà in ogni momento modificare tale dichiarazione facendo una nuova dichiarazione.

2. Tali dichiarazioni saranno notificate al depositario e indicheranno espressamente le unità territoriali a cui la Convenzione si applica.

3. Se, in virtù di una dichiarazione fatta in conformità al presente articolo, la presente Convenzione si applica a una o più delle unità territoriali di uno Stato contraente, ma non a tutte, e se la sede di affari di una parte al contratto è situata in detto Stato, tale sede di affari sarà considerata, ai fini della presente Convenzione, come non situata in uno Stato contraente, a meno che non sia situata in una unità territoriale alla quale la Convenzione viene applicata.

4. Se uno Stato contraente non fa dichiarazioni in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, la Convenzione si applicherà all'insieme del territorio di questo Stato.

Art. 94. – 1. Due o più Stati contraenti i quali, in materie regolate dalla presente Convenzione applicano norme giuridiche identiche o affini possono, in ogni momento, dichiarare che la Convenzione non si applicherà ai contratti di vendita o alla loro formazione qualora le parti abbiano la loro sede di affari in detti Stati. Tali dichiarazioni possono essere fatte congiuntamente o essere unilaterali e reciproche.

2. Uno Stato contraente che, in materie regolate dalla presente Convenzione, applica norme giuridiche o affini a quelle di uno o più Stati non contraenti, può in qualsiasi momento dichiarare che la Convenzione non si applicherà ai contratti di vendita o, alla loro formazione qualora le parti abbiano la loro sede di affari in detti Stati.

3. Qualora uno Stato, nei cui confronti una dichiarazione è stata fatta in virtù del paragrafo precedente, diventi in seguito uno Stato contraente, la dichiarazione menzionata avrà, a partire dalla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale nuovo Stato contraente, gli effetti di una dichiarazione fatta in virtù del paragrafo 1, a condizione che il nuovo Stato contraente vi si associ o faccia una dichiarazione unilaterale a titolo reciproco.

Art. 95. – Qualsiasi Stato può dichiarare, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che non sarà vincolato dal comma b) del paragrafo 1 dell'articolo primo della presente Convenzione.

Art. 96. – Qualsiasi Stato contraente la cui legislazione esige che i contratti di vendita siano conclusi o constatati per iscritto può, in qualsiasi momento, in conformità all'art. 12, dichiarare che ogni disposizione dell'art. 11, dell'art. 29 o della seconda parte della presente Convenzione che autorizza una forma diversa da quella scritta per la conclusione, la modifica o la rescissione amichevole di un contratto di vendita o per qualsiasi offerta, accettazione o altra manifestazione d'intenti, non si applica dal momento che una delle parti ha la sua sede d'affari in detto Stato.

Art. 97. – 1. Le dichiarazioni fatte in virtù della presente Convenzione al momento della firma sono sottoposte a conferma al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione.

2. Le dichiarazioni e la conferma delle dichiarazioni saranno fatte per iscritto e formalmente notificate al depositario.

3. Le dichiarazioni prenderanno effetto alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato dichiarante. Tuttavia, le dichiarazioni di cui il depositario avrà ricevuto notifica formale dopo tale data avranno effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un termine di sei mesi a partire dalla data della loro ricezione da parte del depositario. Le dichiarazioni unilaterali e reciproche fatte in virtù dell'art. 94 avranno effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione dell'ultima dichiarazione da parte del depositario.

4. Qualsiasi Stato che effettui una dichiarazione in virtù della presente Convenzione può in qualsiasi momento ritirarla mediante notifica formale indirizzata per iscritto al depositario. Tale ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

5. Il ritiro di una dichiarazione fatta in virtù dell'art. 94, renderà nulla, a partire dalla data della sua entrata in vigore, qualsiasi dichiarazione reciproca fatta da un altro Stato in virtù di questo stesso articolo.

Art. 98. – Nessuna riserva è autorizzata tranne quelle espressamente autorizzate dalla presente Convenzione.

Art. 99. – 1. La presente Convenzione entrerà in vigore, fatte salve le disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo, il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ivi compreso ogni strumento contenente una dichiarazione resa in virtù dell'art. 92.

2. Qualora uno Stato ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione, ad eccezione della parte esclusa, entrerà in vigore nei confronti di tale Stato, fatte salve le disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

3. Ciascuno Stato che ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà e che è parte della Convenzione relativa ad una normativa uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di merci fatta a L'Aja il 1° luglio 1964 (Convenzione de L'Aja del 1964 sulla formazione) o alla Convenzione relativa ad una normativa uniforme sulla vendita internazionale di merci fatta a L'Aja il 1° luglio 1964 (Convenzione de L'Aja del 1964 sulla vendita), o a queste due convenzioni, denuncerà nello stesso tempo o, secondo il caso, la Convenzione de L'Aja del 1964 sulla vendita o la Convenzione de L'Aja sulla formazione, o queste due Convenzioni, rivolgendo una notifica in tal senso al Governo dei Paesi Bassi.

4. Qualsiasi Stato parte della Convenzione de L'Aja del 1964 sulla vendita che ratificherà, accetterà, o approverà la presente Convenzione, o vi aderirà e che dichiarerà o avrà dichiarato in virtù dell'art. 92 che non sarà vincolato dalla seconda parte della

Convenzione, denuncerà, al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, la Convenzione de L'Aja del 1964 sulla vendita rivolgendo una notifica in tal senso al Governo dei Paesi Bassi.

5. Ciascuno Stato parte della Convenzione de L'Aja del 1964 sulla vendita che ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà e che dichiarerà o avrà dichiarato, in virtù dell'art. 92, che non è vincolato dalla terza parte della Convenzione, denuncerà, al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, la Convenzione de L'Aja del 1964 sulla formazione inviando una notifica in tal senso al Governo dei Paesi Bassi.

6. Ai fini del presente articolo, le ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni effettuate riguardo alla presente Convenzione da Stati parti alla Convenzione de L'Aja del 1964 sulla formazione o alla Convenzione de L'Aja del 1964 sulla vendita, entreranno in vigore solo alla data in cui le denunce eventualmente richieste da parte dei suddetti Stati riguardo a queste due Convenzioni saranno entrate in vigore. Il depositario della presente Convenzione si accorderà con il Governo dei Paesi Bassi, depositario delle Convenzioni del 1964, per garantire il coordinamento necessario al riguardo.

Art. 100. – 1. La presente Convenzione si applica alla formazione dei contratti conclusi in seguito ad una proposta intervenuta dopo l'entrata in vigore della Convenzione riguardo agli Stati contraenti di cui al comma a) del paragrafo 1 dell'articolo primo o allo Stato contraente di cui al comma b) del paragrafo 1 dell'articolo primo.

2. La presente Convenzione si applica unicamente ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore nei confronti degli Stati contraenti di cui al comma a) del paragrafo 1 dell'articolo primo o dello Stato contraente di cui al comma b) del paragrafo 1 dell'articolo primo.

Art. 101. – 1. Ciascuno Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione, o la seconda o la terza parte della Convenzione, mediante notifica formale inviata per iscritto al depositario.

2. La denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del depositario. Qualora un periodo più lungo per l'entrata in vigore della denuncia sia specificato nella notifica, la denuncia avrà effetto allo scadere del periodo in oggetto dopo la data di ricezione della notifica.